

Publicato il 24/12/2020

N. 07862/2020 REG.PROV.CAU.
N. 10014/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10014 del 2020, proposto da

Erika Amoroso, Chiara Anselmini, Maria Concetta Catanoso, Maria Drago, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero della Salute, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Sicilia, Regione Calabria, Assessorato della Salute della Regione Sicilia, Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Regione Calabria non costituiti in giudizio;

nei confronti

ultimo candidato attualmente ammesso a partecipare all'esame del corso di medicina generale per la Regione Calabria, ultimo candidato attualmente ammesso a partecipare all'esame del corso di medicina generale per la Regione Sicilia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- del Decreto emesso dal Ministero della Salute e pubblicato in data 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 81, con riferimento ai requisiti di ammissione al Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale - Triennio 2020/2023 ivi previsti ed alle altre disposizioni di cui si dirà nel presente ricorso;
- dell'allegato A al D.M. del 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 81, contenente i bandi delle singole regioni e dell'allegato B relativo agli Avvisi pubblici, per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023;
- in particolare, ove occorra, del bando emesso dalle Regioni in epigrafe, di seguito meglio specificati – Regione Sicilia - Bando approvato con Decreto Assessoriale n. 846 del 17.9.2020 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie Concorsi n. 14, del 25.9.2020; Regione Calabria – Bando approvato con Decreto D. G. n. 10071 del 5.10.2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 95 del 7.10.2020 - nella parte in cui escludono dalla partecipazione i candidati non ancora abilitati al momento della domanda ma che lo saranno al momento della celebrazione delle prove;
- del presupposto D.M. 7 marzo 2006, secondo cui *“la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di*

partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione';

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con Decreto emesso dal Ministero della Salute e pubblicato in data 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 81, sono stati indicati i requisiti di ammissione al Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale - Triennio 2020/2023 ivi previsti;

Considerato che con Decreto Assessoriale n. 846 del 17 settembre 2020 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie Concorsi n. 14, del 25.9.2020 e con Decreto D.G. n. 10071 del 5.10.2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 95 del 7.10.2020 sono stati approvati i

bandi per l'ammissione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale - Triennio 2020/2023;

Atteso che, secondo il D.M. 7 marzo 2006, su cui i successivi bandi di concorso sono modellati, *“la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia”*;

Rilevato che, in forza del predetto D.M., i candidati devono essere in possesso in particolare: *“a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonché dei seguenti requisiti: b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana”*;

Atteso che, con Decreto Ministeriale 7 giugno 2017, *“considerato che il requisito richiesto, al momento della presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale, del possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione al relativo albo professionale, non è previsto né dalla direttiva 93/16/CEE, né dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione”*, *“vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater, n. 5994 del 21 aprile 2017, che ha disposto l'annullamento dell'art. 5 del predetto decreto 7 marzo 2006”*, sono stati modificati e soppressi gli artt. 5 e 6, nella parte in cui impedivano ai soggetti non ancora abilitati al momento di presentazione della domanda di partecipare alle selezioni;

Rilevato dunque che, ad oggi, il D.M. del 2006 prevede che *“3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e smi. 4. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2021. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la*

partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso”;

Considerato, quindi, che è stato differenziato il possesso, rispetto alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui alla lettera a) (“*laurea*”) rispetto a quelli di cui alle lettere b) e c) (abilitazione e iscrizione);

Rilevato che gli odierni esponenti sono tutti giovani medici laureandi (e per l'effetto già abilitati al momento del conseguimento del titolo) in Medicina nella prossima sessione di dicembre 2020;

Vista l'istanza ex art. 61 c.p.a.;

Visto il decreto cautelare *ante causam* n. 6999 reso in data 13 novembre 2020, con il quale è stata accolta la predetta istanza nei limiti della ammissione dei ricorrenti alla procedura consentendo la presentazione della domanda di partecipazione on line;

Visto il ricorso notificato in data 30 novembre 2020 con il quale è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare: del Decreto emesso dal Ministero della Salute (*rectius* Avviso) pubblicato in data 16 ottobre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale n. 81, con riferimento ai requisiti di ammissione al Concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale - Triennio 2020/2023; dei bandi della regione Sicilia e della regione Calabria, nella parte in cui escludono dalla partecipazione i candidati non ancora abilitati al momento della domanda ma che lo saranno al momento della celebrazione delle prove; nonché del presupposto D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui prevede che *“la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea è considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di*

ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione”;

Vista la memoria di costituzione del Ministero;

Considerato che si rende necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa, autorizzando parte ricorrente a effettuare l'integrazione mediante notificazione del ricorso “*per pubblici proclami*”, con pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Salute, della Regione Sicilia e della Regione Calabria, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti con esso impugnati, che dovrà essere eseguita dagli Enti intimati, con contestuale rilascio alla parte ricorrente della relativa attestazione, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'onere per il ricorrente di depositare la prova dell'avvenuta notifica entro i successivi 15 giorni dal rilascio della citata attestazione;

Ritenuto, altresì, al fine di ovviare al rappresentato *periculum in mora*, di confermare il provvedimento cautelare monocratico n. 6999 reso in data 13 novembre 2020, col quale i ricorrenti sono stati ammessi alla presentazione della domanda di partecipazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- dispone gli adempimenti di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 aprile 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO